



Relazione illustrativa (Codice etico del CNEL)

Il codice etico rappresenta la carta dei diritti e dei doveri fondamentali con cui un Organo traccia le proprie responsabilità etico-sociali, verso i cittadini e verso la comunità, e le modalità con cui vengono declinate da tutti i soggetti che lo rappresentano e vi collaborano. Per un Organo di rango costituzionale l'adozione di un Codice rappresenta lo sviluppo diretto dei principi costituzionali di trasparenza, partecipazione, accesso, buon andamento alla luce degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi europei.

Vengono così enucleate le regole sociali e morali nonché le responsabilità etico-sociali dei componenti dell'Organo e di quanti designati dal CNEL nei vari Organismi pubblici.

Conformare la propria azione oltre che al più rigoroso rispetto della legalità anche all'integrità etico-morale, rappresenta la raffigurazione naturale del comportamento responsabile di ciascuno in conformità a principi e valori anche meta-giuridici.

L'importanza di una cultura etica nelle Istituzioni ha assunto una ampia diffusione. Così altri Organi costituzionali hanno intrapreso questa buona pratica, come avvenuto per la Camera dei deputati nel 2016. Di assoluta importanza l'emanazione del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'Assemblea del CNEL ha approvato nella seduta del 27 febbraio 2019 un proprio Codice etico, su proposta della Giunta per il regolamento del 30 gennaio 2019.

Il CNEL ha infatti definito un proprio codice al fine di formalizzare i principi di fondo dell'attività dei Consiglieri, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione, dalla legge n. 936 del 1986 e dai regolamenti di autonomia, e di quanti designati presso Organismi pubblici.

L'adozione da parte del CNEL di un Codice etico rappresenta un elemento positivo in quanto "registra" canoni di esercizio della "funzione" di fatto già rispettati ma che, nella loro trasposizione in disposizioni regolamentari, assumono un valore ancora più chiaro e condiviso.

Nell'elaborazione del Codice etico del CNEL si è quindi tenuto presente la finalità propria di tutti i Codici di comportamento compreso quello dei dipendenti pubblici citato, che è quello di promuovere i valori della integrità, trasparenza e partecipazione come fattori decisivi per il buon andamento dell'Istituzione.

Il richiamo operato nel nuovo articolo 7 bis del Regolamento degli Organi all'assolvimento dei compiti con disciplina ed onore è di stretta derivazione costituzionale; ci si riferisce all'articolo 54 della Costituzione in base al quale *"i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"*.

Testo del regolamento

Articolo 1 - Status di Consigliere del CNEL

L'articolo definisce ambito di applicazione soggettivo del codice etico, non solo circoscritto ai Consiglieri del CNEL ma anche a quanti designati dallo stesso presso altri Organismi pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 936 del 1986. Un particolare richiamo è operato alla posizione costituzionale di autonomia del CNEL riconosciuta dal vigente quadro ordinamentale. Nel richiamare la peculiare responsabilità collegata allo *status* di Consigliere del CNEL si opera, nell'articolo 1 del codice, un collegamento tra l'esercizio della funzione di Consigliere e la posizione costituzionale dell'Istituzione, inserita nell'Ordinamento della Repubblica tra gli Organi ausiliari dello Stato previsti dalla Costituzione. Si tratta infatti di Organi caratterizzati da un elevato grado di autonomia, titolari di una potestà regolamentare produttiva di norme traenti forza dallo specifico richiamo operato dalle leggi speciali che ne regolano posizione, funzionamento e organizzazione.

In ragione di ciò l'esercizio delle funzioni assegnate a ciascun Consigliere si declina per il tramite di una funzione indipendente e non resa in stretta correlazione con gli interessi specifici di cui pur può essere portatore.

Articolo 2 - Disposizioni generali

I richiamati principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità sono estrinsecazione di principi generali quali il buon andamento (ragionevolezza, proporzionalità) imparzialità (trasparenza, obiettività ed integrità), correttezza ed equità. Pur essendo "tipici" dell'azione amministrativa si atteggiano a principi generali valevoli in tutti i casi di esercizio di una funzione pubblica, di interesse generale. L'integrità così come le regole comportamentali di buona fede, correttezza ed equità costituiscono qualità dell'agire in raccordo con i valori etici e morali fondamentali. Sono principi già condivisi, che vengono formalizzati con l'adozione del codice.

Così allo stesso modo assume valore comune il fattore della più ampia partecipazione ai lavori dell'Istituzione in un'ottica di ampia collaborazione per favorire - così come auspicato dai padri costituenti - la più ampia convergenza nei processi deliberativi del CNEL. La disposizione è prevista nel comma 3 dell'articolo 2.

Articolo 3 - Doveri dei Consiglieri

Allo stesso modo anche la norma di cui all'articolo 3, comma 1, promuove il valore della partecipazione, anche attraverso lo strumento della delega.

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1987, ovvero che gli Organi costituzionali non possono essere esposti alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento, impone che sia condiviso il valore della più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea e ai lavori degli Organi ai quali si è assegnati, anche attraverso lo strumento della delega.

L'integrità è un concetto applicabile sia agli individui, quale qualità personale di natura etica, che alle organizzazioni. Come noto, nell'esercizio di ogni funzione pubblica si presuppone il mancato utilizzo della propria posizione e dei poteri pubblici di cui si è titolari per finalità diverse da quelle per le quali sono stati conferiti dalla legge, l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, e il divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio, ovvero di tenere comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Istituzione.

In via generale, si prevede che in tutti i casi in cui gli ambiti di interesse possano interferire con l'espletamento dell'attività di Consigliere del CNEL, il Consigliere lo segnali ed assuma i necessari provvedimenti atti a rimuoverlo. Si prevede così che il Consigliere si astenga da tutte quelle decisioni o attività che lo possano "coinvolgere" (ovvero produrre effetti nei suoi confronti, di familiari, di conviventi), in maniera da prevenire e evitare conflitti.

Articolo 4 - Doveri in occasione di eventi esterni

Con tale disposizione si intende valorizzare il ruolo del Consigliere come rappresentante della posizione dell'Istituzione in occasione di eventi esterni rispetto ai quali è tenuto ad esprimere la posizione condivisa dai vari membri dell'Istituzione. Tale disposizione è strettamente collegata a quella dell'articolo 1, comma 3, in maniera da conservare sempre i valori di trasparenza e indipendenza, nonché di dignità istituzionale.